

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2019, n. 6-110

**Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione della Croce Rossa italiana e relativo contributo di euro 500.000,00 sul capitolo 189561, missione 12, programma 1204 del bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

la Regione Piemonte è firmataria del Protocollo di intesa, approvato con D.G.R. n. 15-5107 del 29 maggio 2018, con Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, Prefettura di Torino, Diocesi di Torino, Compagnia di San Paolo avente ad oggetto il Progetto MOI: Migrazione, Opportunità e Inclusione che mira ad affrontare l'emergenza abitativa e lavorativa degli abitanti delle palazzine occupate dell'area ex MOI per consentirne la graduale restituzione e verificarne le possibili utilizzazioni a fini di riqualificazione urbana e sociale definendo dei percorsi condivisi in termini di persone coinvolte e azioni da adottare;

l'art. 3.1 del suddetto Protocollo ha previsto l'istituzione di un Tavolo inter-istituzionale avente funzioni di indirizzo strategico e di rappresentanza politica dell'iniziativa, cui partecipa anche l'Assessore competente in materia della Regione Piemonte nonché l'istituzione di un Gruppo di Project Management, composto da un referente per ciascuna delle Parti firmatarie, che garantisce la gestione complessiva dell'iniziativa e assicura l'applicazione pratica delle indicazioni ricevute dal sopraccitato Tavolo;

all'art. 2 del suddetto Protocollo sono elencati gli impegni della Regione Piemonte, tra cui, al punto e), la collaborazione nel reperimento di risorse a sostegno dell'iniziativa.

Preso atto che:

nel corso del tempo sia il Tavolo inter-istituzionale che il Gruppo di Project Management si sono incontrati regolarmente per un costante aggiornamento sull'andamento del progetto e per affrontare le varie tematiche che di volta in volta si presentavano.

Il giorno 11 luglio 2019 si è riunito il suddetto Tavolo per discutere della progettazione delle prossime attività;

è stato redatto un verbale del suddetto incontro, condiviso da tutti i partecipanti, in cui si è sottolineata la necessità, per altro concordata con il Ministero dell'Interno, di completare in un'unica azione la liberazione delle due restanti palazzine del complesso ex MOI per motivi igienico-sanitari e strutturali che potrebbero determinare anche problematiche sotto il profilo dell'ordine pubblico;

è stato condiviso dal Tavolo un percorso di primo inserimento in spazi di accoglienza temporanea di parte delle persone attualmente dimoranti presso le strutture dell'ex MOI che in seguito verranno inserite in percorsi di accoglienza ordinari e alloggiati in strutture individuate attraverso procedure ad evidenza pubblica;

è stato stimato in circa 140 il numero delle persone che potrebbero essere inserite in percorsi di accoglienza temporanea. Tale dato, derivante dalla mappatura eseguita nell'ambito del Progetto, potrà subire marginalmente delle variazioni, a seguito delle risultanze che emergeranno dal censimento in corso di svolgimento;

è stata positivamente accolta la posizione di Regione Piemonte che intende partecipare fattivamente a questa progettualità, anche attraverso lo stanziamento di un contributo economico.

Dato atto della positiva esperienza pregressa nella gestione dell'accoglienza di richiedenti asilo e migranti in Piemonte da parte della Croce Rossa italiana;

considerato che, ai sensi dell'art. 1 co.4 lett. e) del D.Lgs n.178/2012, l'Associazione della Croce Rossa italiana è l'ente deputato a gestire l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;

valutato, inoltre, che lo stesso Decreto, all'art. 1 co. 6, permette la sottoscrizione di convenzioni con pubbliche amministrazioni;

a fronte del carattere di urgenza della situazione, al fine di inserire le persone attualmente dimoranti al MOI in percorsi di accoglienza temporanea, si rende necessario individuare, in accordo col Ministero dell'Interno, nell'Associazione della Croce Rossa italiana l'ente che gestirà tale accoglienza;

al fine di formalizzare il rapporto tra Regione Piemonte e Associazione della Croce Rossa italiana, si rende opportuno procedere alla stipulazione di un'apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 1 co. 6 del D.lgs 178/2012, che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza il 31 dicembre 2019, nel caso in cui, alla scadenza del 31 dicembre 2019, risultino presenze presso i Centri, gli Enti coinvolti nel Tavolo inter-istituzionale del Progetto MOI concorderanno, congiuntamente all'Associazione Croce Rossa Italiana, le modalità di gestione degli interventi successivi. Lo schema di Convenzione è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato1).

Infine, stante il carattere d'urgenza e al fine di sostenere l'accoglienza temporanea, si rende altresì opportuno riconoscere un contributo regionale pari a Euro 500.000,00 sul capitolo 189561 nell'ambito della missione 12 programma 1204 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019, che presenta gli stanziamenti di competenza e cassa sufficienti a coprire la spesa da erogare all'Associazione della Croce Rossa italiana con le seguenti modalità: prima tranche, pari al 40% al momento del perfezionamento del successivo provvedimento di impegno delle risorse. Una successiva seconda tranche, pari al 30%, entro il 30 settembre 2019 a fronte di una relazione che evidenzi anche le spese sostenute pari o superiori alla prima erogazione. L'ultima tranche, a saldo, a seguito della presentazione della relazione finale sulle attività e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Tutto ciò premesso e considerato;

visto il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il D.lgs n.178/2012 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la D.G.R. n. 17-105 del 19 luglio 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione compensativa per l'anno 2019 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzione A15)".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di prendere atto della situazione di urgenza determinata da motivi igienico-sanitari e strutturali che potrebbero determinare anche problematiche sotto il profilo dell'ordine pubblico che porta al completamento in un'unica azione della liberazione delle due restanti palazzine del complesso ex MOI;
- di approvare lo schema di Convenzione, posto in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Regione Piemonte e l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'art. 1 co.6 del D.Lgs n.178/2012, avente ad oggetto l'inserimento in percorsi di accoglienza temporanea delle persone attualmente dimoranti al complesso ex MOI;
- di dare atto che la medesima Convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza il 31 dicembre 2019. Nel caso in cui, alla scadenza del 31 dicembre 2019, risultino presenze presso i Centri, gli Enti coinvolti nel Tavolo inter-istituzionale del Progetto MOI concorderanno, congiuntamente all'Associazione Croce Rossa Italiana, le modalità di gestione degli interventi successivi. Lo schema di Convenzione è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato1);
- di demandare l'Assessore competente in materia di immigrazione a sottoscrivere la suddetta Convenzione;
- di riconoscere un contributo pari a Euro 500.000,00 sul capitolo 189561 nell'ambito della missione 12 programma 1204 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019, che presenta gli stanziamenti di competenza e cassa sufficienti a coprire la spesa da erogare per la gestione dell'accoglienza temporanea a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana con le seguenti modalità: una prima tranche, pari al 40% al momento del perfezionamento del successivo provvedimento di impegno delle risorse. Una successiva seconda tranche, pari al 30%, entro il 30 settembre 2019 a fronte di una relazione che evidenzia anche le spese sostenute pari o superiori alla prima erogazione. L'ultima tranche, a saldo, a seguito della presentazione della relazione finale sulle attività e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**Convenzione**

**tra**

**Regione Piemonte**

**e**

**Associazione nazionale della Croce Rossa**

## PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte è firmataria del Protocollo di intesa, approvato con D.G.R. n. 15-5107 del 29 maggio 2018, con Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, Prefettura di Torino, Diocesi di Torino, Compagnia di San Paolo avente ad oggetto il Progetto MOI: Migrazione, Opportunità e Inclusione che mira ad affrontare l'emergenza abitativa e lavorativa degli abitanti delle palazzine occupate dell'area ex MOI per consentirne la graduale restituzione e verificarne le possibili utilizzazioni a fini di riqualificazione urbana e sociale definendo dei percorsi condivisi in termini di persone coinvolte e azioni da adottare.

Il Protocollo, al fine di garantire un sistema di governance integrata, ha istituito, all'art. 3, un Tavolo inter-istituzionale avente funzioni di indirizzo strategico e di rappresentanza politica dell'iniziativa, cui partecipa anche l'Assessore competente in materia della Regione Piemonte nonché l'istituzione di un Gruppo di Project Management, composto da un referente per ciascuna delle Parti firmatarie, che garantisce la gestione complessiva dell'iniziativa e assicura l'applicazione pratica delle indicazioni ricevute dal sopraccitato Tavolo.

Nel corso del tempo sia il Tavolo inter-istituzionale che il Gruppo di Project Management si sono incontrati regolarmente per un costante aggiornamento sull'andamento del progetto e per affrontare le varie tematiche che di volta in volta si presentavano

In occasione dell'ultimo incontro del Tavolo inter-istituzionale, istituito dal suddetto Protocollo, in data 11 luglio 2019 è stata sottolineata la necessità, per altro concordata con il Ministero dell'Interno, di completare a breve in un'unica azione la liberazione delle due restanti palazzine del complesso ex MOI per motivi igienico-sanitari e strutturali, che potrebbero determinare anche problematiche sotto il profilo dell'ordine pubblico.

E' stato, pertanto, condiviso dal Tavolo un percorso di primo inserimento in spazi di accoglienza temporanea di parte delle persone attualmente dimoranti presso le strutture dell'ex MOI che in seguito verranno inserite in percorsi di accoglienza ordinari e alloggiati in strutture individuate attraverso procedure ad evidenza pubblica.

La Croce Rossa Italiana, in linea con quanto previsto all'art. 1 co.4 lett. e) del D.Lgs n.178/2012, è l'ente deputato a gestire l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo e negli anni ha dimostrato grande professionalità in questo campo, anche sul territorio piemontese.

*Tutto ciò premesso,*

**la Regione Piemonte**, con sede in Piazza Castello 165, 10121 Torino, Codice fiscale 80087670016 - Partita Iva 02843860012, rappresentato ai fini della stipula della presente Convenzione nella persona dell'Assessore Internazionalizzazione, Rapporti con società a partecipazione regionale, Sicurezza, Polizia locale, Immigrazione, Cooperazione decentrata internazionale, Sport, Opere post-olimpiche, Politiche giovanili Fabrizio Ricca, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Regione Piemonte, piazza Castello 165, Torino;

**l'Associazione della Croce Rossa italiana**, con sede in....., codice fiscale n. ....- partita iva ....., rappresentato ai fini della stipula della Presente Convenzione nella persona del Rappresentante legale/suo delegato....., domiciliata ai fini del presente atto, in .....

d' ora in avanti denominate congiuntamente "Parti"

*Convengono e stipulano quanto segue:*

#### Art. 1 - (Premesse)

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

#### Art. 2 - (Oggetto e finalità)

Le Parti concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione inerente il tema dell'accoglienza temporanea di parte delle persone attualmente dimoranti presso le strutture dell'ex MOI.

Dalla mappatura eseguita nell'ambito del Progetto si stima che le persone coinvolte sono circa 140. Il numero potrebbe variare marginalmente a seguito delle risultanze che emergeranno dal censimento in corso di svolgimento.

#### Art. 3 – (Impegni della Regione Piemonte)

La Regione si impegna a :

- promuovere il dialogo inter-istituzionale con gli Enti firmatari del Protocollo di cui alla D.G.R. n. 15-5107 del 29 maggio 2018, anche al fine di condividere eventuali iniziative formative, informative e di aggiornamento a favore degli ospiti;
- facilitare l'attivazione di servizi e misure già attivi all'interno della Regione, con particolare riguardo ai percorsi di apprendimento della lingua italiana.
- contribuire con una somma pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) compresi gli oneri dovuti di legge, che sarà versata all'Associazione Croce Rossa italiana con le seguenti modalità: la prima tranche pari al 40% al momento del perfezionamento del successivo provvedimento di impegno delle risorse. Una successiva seconda tranche, pari al 30%, entro il 30 settembre 2019 a fronte di una relazione che evidenzia anche le spese sostenute pari o superiori alla prima erogazione. L'ultima tranche, a saldo, a seguito della presentazione della relazione finale sulle attività e rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 4 – (Impegni dell'Associazione della Croce Rossa italiana)

L'Associazione della Croce Rossa italiana si impegna a:

- gestire l'accoglienza temporanea delle persone attualmente dimoranti presso le strutture dell'ex MOI;
- mettere a disposizione le sedi territoriali di Settimo Torinese e Castel d'Annone;
- mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità;
- attivare percorsi di accompagnamento sociale e sanitario degli ospiti;
- supportare gli ospiti nell'orientamento ai servizi del territorio;
- sostenere eventuali costi di trasporto degli ospiti;
- presentare alla Regione Piemonte, entro il 30 settembre 2019, una relazione per l'erogazione della seconda tranche delle risorse che evidenzia anche le spese sostenute pari o superiori alla prima erogazione;
- presentare alla Regione Piemonte una relazione finale sulle attività svolte unitamente alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

#### Art. 5 – (Durata)

La presente Convenzione entrerà in vigore a seguito della sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2019. Nel caso in cui, alla scadenza del 31 dicembre 2019, risultino presenze presso i Centri, gli Enti coinvolti nel Tavolo inter-istituzionale del Progetto MOI concorderanno, congiuntamente all'Associazione Croce Rossa italiana, le modalità di gestione degli interventi successivi.

## Art. 6 – (Modifiche)

Le eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere concordate tra le Parti tramite approvazione e sottoscrizione di un successivo atto integrativo.

## Art. 7 - (Privacy- Informativa ai sensi dell'art.13 del RGPD)

I dati personali, contenuti nella presente convenzione, saranno trattati secondo la vigente normativa sulla Privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità di interesse pubblico connesse all'attuazione della presente convenzione.

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali e comunicati alla Direzione Coesione Sociale. I dati acquisiti a seguito della presente Convenzione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it), il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore regionale alla Coesione Sociale.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

I dati personali sono conservati, per il periodo di dieci anni dal termine del progetto.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Possono essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.



#### Art. 8 – (Definizione delle Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto.

In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

#### Art. 9 – (Imposta di bollo)

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 l'Associazione della Croce Rossa italiana è soggetta/esente dall'imposta di bollo.

#### Art. 10 –(Firma della convenzione)

La convenzione viene firmata digitalmente ai sensi della vigente normativa.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte

L'Assessore

Fabrizio Ricca

Per l'Associazione della Croce Rossa italiana

Il legale rappresentante/delegato